

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

176° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile» (1815), d'iniziativa del senatore Ferraguti e di altri senatori

«Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile» (2222), d'iniziativa del senatore Ceccatelli e di altri senatori

«Azioni positive per l'imprenditoria femminile» (3193), d'iniziativa dei deputati Capiello ed altri; Filippini Giovanna ed altri; Cavigliasso ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3193, con assorbimento dei disegni di legge nn. 1815 e 2222)

PRESIDENTE Pag. 12, 18
BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* 12

«Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia» (3191), d'iniziativa dei deputati Zamberletti ed altri; Crippa ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* 2, 5
BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* 2, 5
GIANOTTI, (Com.-PD) 4

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia» (3191), d'iniziativa dei deputati Zamberletti ed altri; Crippa ed altri; approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia», d'iniziativa dei deputati Zamberletti ed altri; Crippa ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Avverto la Commissione che è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali e che la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta, nel presupposto - e ciò vale come interpretazione autentica - che la partecipazione al Comitato di cui all'articolo 5 non comporti indennità ad alcun titolo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Anzitutto mi dichiaro completamente d'accordo con le osservazioni del senatore Gianotti: la nuova situazione politica mondiale comporterà a breve termine una ristrutturazione delle regole e dei controlli previsti anche presso il COCOM.

Desidero ora rispondere ai vari quesiti che mi sono stati posti dalla Commissione. Il senatore Aliverti ha posto tre domande; in primo luogo ha chiesto perchè sono previste le autorizzazioni di distribuzione di prodotti e tecnologie all'interno dello stesso gruppo e che cosa significa «distributori autorizzati». Rispondo dicendo che le autorizzazioni di distribuzione sono rilasciate esclusivamente per esportazioni destinate a consociate dello stesso gruppo industriale internazionale (ad esempio da FIAT a FIAT FRANCE). Poichè l'esportatore e l'importatore sono sottoposti ai medesimi impegni commerciali dettati dalla casa madre, sono possibili procedure autorizzative semplificate rispetto a quelle

normali. Ciò risponde anche ad analoghe iniziative prese in altri paesi COCOM.

Il terzo comma dell'articolo 2 prevede che i distributori autorizzati sono gli operatori non consociati che però sono legati allo stesso gruppo da speciali accordi (vedi il terzo comma dell'articolo 4).

Il senatore Aliverti ha inoltre evidenziato che il riferimento alla legge n. 185 del 1990 prevede oltre che l'*export* ed il transito anche l'*import* e si è chiesto se tale circostanza rientra nella legge di approvazione. Rispondo che il riferimento alla legge n. 185 del 1990 riguarda solo l'*export*, giacchè la legge in esame non vuole disciplinare l'*import* (vedi secondo comma dell'articolo 1).

Infine il senatore Aliverti ha chiesto se il riferimento all'articolo 28 del testo unico della legge di pubblica sicurezza preveda anche licenze di importazione. Anche in questo caso vale la risposta alla domanda precedente, in quanto si deve far riferimento anche in questo caso all'articolo 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come previsto dal terzo comma dell'articolo 8 del disegno di legge al nostro esame. Quindi la presente legge non si pone il problema di disciplinare le importazioni.

Il senatore Fiocchi mi ha chiesto, in riferimento al primo comma dell'articolo 1, quali sono e dove sono elencati le tecnologie ed i prodotti di interesse militare per permettere all'operatore di capire a quale regime deve riferirsi per le esportazioni che lo interessano. A questa domanda rispondo dicendo che i prodotti di interesse militare sono esclusivamente quelli indicati nel decreto del 23 settembre 1991, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1991.

A proposito del terzo comma dell'articolo 1 il senatore Fiocchi chiede una definizione di «esportazione di tecnologie» per evitare che una semplice *brochure* o presentazione commerciale, contenendo ovviamente informazioni relative ad un prodotto, possa costituire una violazione della presente legge. Devo rilevare che per tecnologie si intendono i dati, i processi e le informazioni destinate a produrre o ad utilizzare prodotti «*dual use*»; le informazioni commerciali sono irrilevanti perchè destinate solo a far conoscere il prodotto, non a utilizzarlo o a produrlo.

Il senatore Fiocchi a proposito dell'articolo 2, comma 3, chiede di chiarire qual è la parte dell'articolo 1 della legge n. 185 del 1990 che la presente legge deve rispettare e come ciò possa avvenire senza in realtà ricondurre la presente legge alla normativa della legge n. 185, creando confusione tra le due disposizioni. Inoltre, in riferimento al secondo comma dell'articolo 3, chiede di chiarire quali siano i principi dell'articolo 1 della stessa legge n. 185 che il presente comma deve rispettare.

Il riferimento all'articolo 1 della legge n. 185 è destinato a far ricadere sotto quella norma quei prodotti o tecnologie civili che risultino destinate a enti militari per usi e utilizzi militari: ad esempio un radar per un aeroporto ha un uso civile e quindi non rientra nella norma.

Al paragrafo *b)* del comma 2 dell'articolo 4 il senatore Fiocchi chiede di precisare cosa significa: «ai sensi di quensto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185». Inoltre chiede di chiarire perchè nel presente comma si parla di ispezione quando ciò è già previsto dal terzo

comma dell'articolo 10 della presente legge. In effetti la risposta sta nello stesso articolo 10; le risposte sono obbligatorie quando il comitato interministeriale abbia ritenuto che le esportazioni verso certi paesi a rischio debbano avere la cautela suppletiva di una verifica sulla effettiva utilizzazione civile che esclude quella militare.

Le ispezioni invece sono autonomamente decise dal MINCOMES, in esecuzione di precisi impegni internazionali, ovvero per categorie di prodotti le cui particolari caratteristiche richiedono cautele speciali.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il senatore Fiocchi chiedeva se la relazione deve essere predisposta secondo l'articolo 5, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185; quale parte di detto comma 3 deve essere considerata, visto che il comma 3 fa riferimento a materiali di armamento ed al registro nazionale delle imprese che non riguardano la seguente legge? La risposta è la seguente: la relazione prevista dalla legge n. 185 dovrà riferire analiticamente anche sulle esportazioni di alta tecnologia seguendo, per quanto applicabili ai prodotti regolati dalla presente legge, gli stessi criteri riportati nell'articolo 5, comma 3, della legge n. 185, per quanto attiene solo alla prima parte.

Il senatore Fiocchi chiedeva ancora articolo 8, comma 2 - come mai nel caso della legge n. 185, più volte citata nel presente testo, l'interessato che non abbia ottenuto l'autorizzazione all'esportazione entro i 60 giorni dalla richiesta si può rivolgere direttamente al comitato interministeriale, mentre nella presente legge si prevede che ciò avvenga tramite lo stesso Ministero del commercio estero che ha disatteso la sua domanda di esportazione nei termini di tempo previsti dalla legge. La risposta è che nella presente legge il ricorso al comitato interministeriale avviene attraverso lo stesso MICOMES, che così può fornire al comitato ogni dettaglio dell'operazione negata, cioè è il comitato interministeriale che decide.

Sull'articolo 10, comma 2, il senatore Fiocchi chiede che cosa si intende per prova: è forse la documentazione comprovante l'uso civile o altro? Per prova si intende sia quella prevista sulle intese internazionali, sia quella sull'uso civile, sia quella della destinazione consentita. Si condiziona l'esportazione all'accettazione di una ispezione.

All'articolo 16, commi 1 e 2, i decreti previsti dalla presente legge hanno valore di regolamento di attuazione. Il Presidente nel suo intervento, come pure il relatore, aveva chiesto, a proposito dell'articolo 3, comma 2, se l'elenco dei materiali civili è sottoposto, tra l'altro, al rispetto dei principi della legge n. 185, volendo intendersi che i prodotti civili sono regolati dalla legge n. 185. Sì, quando sono venduti ad enti militari per usi militari; solo in questi casi.

Le esigenze di concludere comunque in questa materia sono talmente sentite che l'approvazione oggi da parte del Senato è raccomandata dal Governo.

GIANOTTI. Signor Presidente, vorrei chiedere qual è il parere del relatore e del Governo sul parere della 5^a Commissione, laddove si dice che la partecipazione al comitato di cui all'articolo 5 non deve comportare indennità ad alcun titolo, tenendo presente - aggiungo io - che la partecipazione riguarda tanto i membri del comitato consuntivo, quanto i consulenti che il comitato consuntivo dovrebbe nominare.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. In effetti il comitato non comporta nessun onere per lo Stato perchè i consulenti sono persone che già nel passato hanno prestato la loro opera praticamente senza compensi; i consulenti per queste materie sono gli stessi dirigenti delle aziende interessate, che sino ad ora hanno sempre offerto la loro consulenza con grande disponibilità, non chiedendo mai nulla. Quindi non discende alcun onere per lo Stato dalla partecipazione a questo comitato; anche in passato è sempre stato così.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

(Esportazione e transito di prodotti e tecnologie)

1. L'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati nell'elenco di cui al comma 2 devono:

- a) essere conformi ai principi che ispirano la politica estera nazionale;
- b) essere in armonia con i fondamentali interessi di sicurezza dello Stato;
- c) assicurare la non proliferazione delle tecnologie e dei prodotti di interesse militare;
- d) favorire un'attiva cooperazione allo sviluppo nei settori civili fra l'Italia ed i Paesi non indicati al comma 2 dell'articolo 2;
- e) essere compatibili con le intese e le convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa e con i principi della Carta delle Nazioni Unite;
- f) essere compatibili con le direttive di organi internazionali al cui rispetto l'Italia si sia obbligata.

2. Sono soggetti alle autorizzazioni e ai controlli dello Stato l'esportazione, in via definitiva e temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati in un apposito «elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito», predisposto e aggiornato ai sensi dell'articolo 3.

3. Per le finalità di cui alla presente legge si considera esportazione di tecnologie anche l'attività di scambio di qualsiasi tipo di dati o informazioni comunque utilizzabili in violazione della presente legge e delle intese e convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa.

È approvato.

Art. 2.

(Autorizzazioni generali)

1. L'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie di valore inferiore a quanto stabilito con apposito decreto del Ministro del

commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque in conformità a quanto stabilito dalle intese e dalle convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa, sono soggetti a procedure semplificate di autorizzazione da stabilire con il medesimo decreto.

2. L'esportazione e il transito di prodotti e tecnologie verso gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Australia, il Giappone, la Svezia, la Norvegia, la Svizzera, la Turchia, la Finlandia e l'Austria, nonché verso i Paesi membri della Comunità economica europea, possono essere effettuati previa autorizzazione generale per categorie di prodotti concessa con decreto del Ministro del commercio con l'estero, che ne precisa anche eventuali limitazioni o condizioni, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo previsto dall'articolo 5, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può rilasciare autorizzazioni di distribuzione di prodotti e tecnologie all'interno dello stesso gruppo industriale italiano, anche comprensivo di distributori autorizzati, secondo presupposti, modalità e contenuti indicati nel medesimo decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

È approvato.

Art. 3.

(Autorizzazioni specifiche)

1. L'elenco dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, è predisposto e aggiornato almeno ogni sei mesi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere di un apposito comitato tecnico nominato con decreto dello stesso Ministro. L'elenco è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 deve essere predisposto:

a) nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

b) tenendo conto dell'evoluzione della produzione industriale e di quella tecnologica;

c) rispettando le intese e le convenzioni internazionali in materia di alta tecnologia, di non proliferazione nucleare, missilistica e chimica cui l'Italia aderisca o di cui sia parte;

d) adeguandosi all'evoluzione della normativa comunitaria;

e) armonizzandosi con le disposizioni vigenti negli altri Paesi comunitari.

3. Il decreto del Ministro del commercio con l'estero con il quale viene aggiornato l'elenco dei prodotti e delle tecnologie reca l'indicazio-

ne degli accordi, delle intese e degli altri atti internazionali cui dà applicazione.

È approvato.

Art. 4.

(Controllo e coordinamento dello Stato)

1. Il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185, con la partecipazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, esercita le funzioni di indirizzo, previste al comma 3 del medesimo articolo, anche per la materia di cui alla presente legge.

2. Spetta inoltre al Comitato:

a) formulare e aggiornare l'elenco dei Paesi verso i quali vigono limitazioni alla esportazione di particolari categorie di prodotti e tecnologie;

b) formulare, ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, l'elenco dei Paesi rispetto ai quali il Ministro del commercio con l'estero deve condizionare il rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni da effettuare presso la sede dell'importatore che vi abbia preventivamente consentito;

c) determinare modifiche delle modalità di esportazione delle merci indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2;

d) esaminare entro trenta giorni i reclami proposti dal richiedente che non abbia ottenuto le autorizzazioni di esportazione dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, o abbia avuto limitazioni nel relativo rilascio.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con la relazione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, riferisce anche sull'attività svolta dal CISD ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. La relazione, anche per la parte relativa ai prodotti ad alta tecnologia disciplinati dalla presente legge, è predisposta secondo i criteri indicati dall'articolo 5, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

È approvato.

Art. 5.

(Comitato consultivo)

1. È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato consultivo per l'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie, di seguito denominato «comitato consultivo».

2. Il comitato consultivo esprime pareri al Ministro del commercio con l'estero, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8. Il parere deve essere reso entro novanta giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il comitato consultivo può dichiarare che pareri espressi riguardo a singole autorizzazioni siano validi per operazioni successive di natura simile o analoga a quella per la quale erano stati originariamente espressi.

4. Il comitato consultivo è composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, uno dei quali svolge funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero, uno dei quali svolge funzioni di segretario, e da un rappresentante ciascuno per i Ministeri della difesa, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle finanze e del tesoro. Il comitato viene rinnovato ogni tre anni.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di designazioni formulate dalle amministrazioni di provenienza nomina i membri del comitato consultivo e i loro supplenti.

6. Il comitato consultivo si avvale della consulenza tecnica di quattro esperti, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato consultivo può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati per esigenze particolari dallo stesso presidente, sentito il parere degli altri membri, e da nominare con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

7. Il comitato consultivo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

È approvato.

Art. 6.

(Presentazione delle domande di autorizzazione)

1. Le domande di autorizzazione, sottoscritte dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, devono essere presentate al Ministro del commercio con l'estero, secondo modalità fissate dallo stesso Ministro con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

È approvato.

Art. 7.

(Attività istruttoria)

1. Il Ministero del commercio con l'estero effettua l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8. A tal fine, accertata la

completezza della documentazione prodotta, la trasmette al comitato consultivo di cui all'articolo 5, salvo i casi previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2.

2. Il comitato consultivo, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le direttive e gli atti emanati dal Comitato interministeriale indicato all'articolo 4, esprime il proprio parere al Ministro del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, può richiedere un ulteriore esame da parte del comitato consultivo.

4. Il Ministro del commercio con l'estero, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, può avvalersi per l'espletamento dell'istruttoria sia di esperti comandati da altre Amministrazioni pubbliche sia, previa stipula di contratti di diritto privato, di altri esperti.

È approvato.

Art. 8.

(Rilascio delle autorizzazioni specifiche)

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 5, autorizza l'esportazione, definitiva o temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2. L'eventuale diniego di autorizzazione deve essere espresso e motivato. In caso di pareri espressi ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il Ministro del commercio con l'estero può rilasciare l'autorizzazione conformandosi al parere originariamente espresso.

2. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione senza che questa sia stata rilasciata o che sia stata comunicata al richiedente alcuna decisione, l'interessato può rivolgersi, tramite il Ministro del commercio con l'estero, al CISD che, entro il termine di trenta giorni previsto dell'articolo 4, comma 2, lettera *d*), adotta la decisione definitiva.

3. Ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 1, l'esportazione non necessita di quella prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

4. La riconsegna al proprietario di prodotti già esportati ai sensi della presente legge, importati per manutenzione o riparazione, non è soggetta a nuova autorizzazione ma deve essere comunicata al Ministro del commercio con l'estero, precisando il riferimento alla autorizzazione originaria. Nel caso di manutenzioni o riparazioni che modifichino l'uso finale dei prodotti rispetto a quanto precedentemente autorizzato, è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione, secondo le procedure ed i principi stabiliti dalla presente legge.

È approvato.

Art. 9.

(Revoca o sospensione delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 8 possono essere revocate o sospese dal Ministro del commercio con l'estero per inadempimenti relativi a quanto disposto dalla presente legge.

2. Salvo quanto disposto al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, può sospendere o revocare le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 8 qualora ricorrano ragioni di sicurezza nazionale o altri gravi motivi da indicare specificamente.

3. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni, disposte ai sensi del comma 2 nel corso dell'esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, n. 6), della legge 24 maggio 1977, n. 227, come causa non dipendente da inadempienza contrattuale dell'operatore nazionale, agli effetti dell'escussione di fidejussioni o della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi e anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati dall'articolo 15, primo comma, lettera *m*), della medesima legge 24 maggio 1977, n. 227.

È approvato.

Art. 10.

(Controllo successivo)

1. Gli esportatori devono fornire al Ministro del commercio con l'estero la prova dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione di quanto autorizzato e spedito, secondo termini e modalità da specificare con decreto dello stesso Ministro da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La prova relativa all'uso finale civile dei prodotti e delle tecnologie esportati ai sensi della presente legge dovrà essere fornita in conformità alle direttive di organi internazionali al cui rispetto l'Italia si sia obbligata.

3. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*), il Ministro del commercio con l'estero può comunque condizionare il rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni da effettuare presso la sede dell'importatore straniero che vi abbia preventivamente consentito.

È approvato.

Art. 11.

(Coordinamento e collaborazione internazionale)

1. Al fine di promuovere e controllare l'attività di esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, e di coordinarla con quella svolta da altri Paesi, anche nel rispetto della normativa comunitaria in vigore, il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto,

definisce l'assetto organizzativo interno necessario per collaborare con altri enti competenti in materia, in Italia e all'estero.

È approvato.

Art. 12.

(Mancanza dell'autorizzazione)

1. Chiunque effettui senza autorizzazione attività di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 2 a 6 anni o con la multa da 50 a 500 milioni di lire.

2. I beni oggetto delle attività non autorizzate di cui al comma 1 sono confiscati.

È approvato.

Art. 13.

(Falsità della documentazione)

1. Chiunque, nella documentazione prodotta ai fini del rilascio o del rinnovo delle autorizzazioni previste dalla presente legge, fornisca indicazioni non veritiere, è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione o il rinnovo di essa, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 2 a 5 anni o con la multa da 30 a 300 milioni di lire.

2. Chiunque effettui attività di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, in base ad autorizzazione ottenuta fornendo notizie non veritiere, è punito con le stesse pene previste dal comma 1 dell'articolo 12; si applica altresì il comma 2 di tale articolo.

È approvato.

Art. 14.

(Violazione delle condizioni di consegna)

1. Chiunque svolga attività di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione previste dalle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 8, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino a 5 anni o con la multa da 50 a 500 milioni di lire.

È approvato.

Art. 15.

(Aumento delle sanzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185)

1. L'entità minima delle multe previste dagli articoli 23, 24 e 25 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è elevata a 50 milioni di lire.

È approvato.

Art. 16.

(Norme transitorie e finali)

1. Gli schemi dei decreti previsti dalla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza di detto parere.

2. Tutti i decreti previsti per l'attuazione della presente legge sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti per l'attuazione della presente legge si applicano le procedure amministrative attualmente in vigore.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile» (1815), d'iniziativa dei senatori Ferraguti ed altri

«Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile» (2222), d'iniziativa dei senatori Ceccatelli ed altri;

«Azioni positive per l'imprenditoria femminile» (3193), d'iniziativa dei deputati Capiello ed altri; Filippini Giovanna ed altri; Cavigliasso ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3193, con assorbimento dei disegni di legge nn. 1815 e 2222)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Azioni positive per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile», d'iniziativa del senatore Ferraguti e di altri senatori; «Azioni positive a favore dell'imprenditoria femminile», d'iniziativa del senatore Ceccatelli e di altri senatori e «Azioni positive per l'imprenditoria femminile», d'iniziativa dei deputati Capiello ed altri.

Riprendiamo la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Passiamo all'esame degli articoli.

È stata proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 3193. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 3193.

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

- a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
- b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
- c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
- d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
- e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

È approvato.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

- a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.

È approvato.

Art. 3.

(Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile)

1. È istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato «Fondo», con apposito capitolo nello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.

È approvato.

Art. 4.

(Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi:

a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi previsti dal comma 1, lettere *a*) e *b*), possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento.

3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), per le attività ivi previste.

È approvato.

Art. 5.

(Crediti di imposta)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed in misura ad

essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di attuazione.

È approvato.

Art. 6.

(Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni)

1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.

È approvato.

Art. 7.

(Revoca e cumulabilità delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.

2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente legge nonché con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa ammessa all'agevolazione.

È approvato.

Art. 8.

(Finanziamenti agevolati)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19

della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento.

3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2.

4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.

È approvato.

Art. 9.

(Garanzia integrativa)

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'articolo 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata con deliberazione del Comitato previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

È approvato.

Art. 10.

(Comitato per l'imprenditoria femminile)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua

delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.

4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.

5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.

È approvato.

Art. 11.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.

È approvato.

Art. 12.

(Iniziative delle regioni)

1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonchè la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.

2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.

3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui all'articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.

È approvato.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialità femminile)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

BONFERRONI, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il Governo esprime viva soddisfazione per l'approvazione di questo provvedimento in quanto esso introduce una normativa che rivela un'apprezzabile sensibilità da parte del Parlamento per le esigenze di promozione delle attività imprenditoriali svolte dalle donne.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 3193.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge n. 1815 e n. 2222 restano assorbiti.

I lavori terminano alle ore 16,30.